

*Nuovo art. 185-bis c.p.c.: conciliazione estesa a questioni estranee al processo*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 14 novembre 2013 (Pres. Rel. N. Dell'Arciprete)

**ART. 185-BIS C.P.C. - PROPOSTA CONCILIATIVA DEL GIUDICE – CON RIFERIMENTO A QUESTIONI ESTRANEE ALLA LITE MA CONNESSE AL SUO OGGETTO – POSSIBILITÀ – SUSSISTE (art. 185-bis c.p.c.)**

L'art. 185-bis c.p.c. – che prevede il potere del giudice di rivolgere alle parti proposte conciliative – può tenere conto anche delle questioni di lite tra le parti, non oggetto dello specifico processo pendente, ma pur sempre connesse con lo stesso, di modo che l'assetto conciliativo vada a comporre il conflitto nel suo complesso non limitandosi a definire la singola controversia

**Il Tribunale**

*ex art. 185-bis c.p.c.,*

rilevato che gli ex coniugi sono in lite relativamente a differenti questioni, in minima parte legate all'odierno processo, avente ad oggetto unicamente alla riduzione dell'assegno divorzile;

rilevato, infatti, come penda giudizio di divisione per la ex casa coniugale, in regime di comproprietà;

rilevato pure che è insorgenda la lite in ordine al diritto alla quota del TFR spettante al marito (TFR già incamerato)

**PQM**

Propone alle parti la seguente soluzione conciliativa

1) La ex moglie potrebbe acquistare la quota di casa del marito (avendone fatto proposta): euro 160.000,00 (valore della quota da liquidare) da cui detrarre la quota del TFR che le spetta (euro 30.000,00= con residuo da versare di euro 130.000,00. Per l'effetto, l'assegno divorzile verrebbe ridotto ad euro 550,00 mensili

Sente le parti sull'offerta, riferiscono di accettarla ma con le modifiche che seguono

**CONDIZIONI DI CONCILIAZIONE**

- 1) La ex moglie acquista la casa familiare alla somma di euro 125.000,00 dando per versato il TFR spettante;
- 2) L'assegno divorzile ridotto in euro 550,00 con decorrenza dalla realizzazione dell'effetto traslativo;

OMISSIS